

Gli adempimenti verso il registro imprese: da rispettare i termini di 30 e 20 giorni

Cciaa, la dimenticanza costa

Sanzioni agli amministratori per omesso deposito di atti

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Sanzione amministrativa pecuniaria per amministratori, sindaci e liquidatori di società che omettono o presentano tardivamente o in maniera incompleta le domande o le denunce presso la Cciaa. La condotta richiesta dall'art. 2630 c.c. al fine di configurare l'illecito amministrativo, è una condotta di tipo omissivo. È sufficiente, infatti, non eseguire nei termini prescritti, essendo a ciò tenuto per legge, una denuncia, un deposito o una comunicazione presso il registro delle imprese, per incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria prevista. Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro (articolo 2630 del c.c.). Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta a un terzo, e quindi da un minimo di 34,33 euro fino a un massimo di 344 euro. Naturalmente, rimane valido il principio dettato all'art. 16 della legge n. 689/1981, secondo il quale, se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, è consentito al trasgressore di scegliere, per il pagamento della sanzione, l'importo più conveniente tra il doppio del minimo e un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, oltre alle spese del procedimento. Per cui, l'importo ridotto è pari a 206 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria ridotta è di 68,66 euro. In alcuni casi la società è obbligata in solido con gli autori della violazione al pagamento della somma dovuta, ai sensi dell'art. 6 della legge 689/1981, qualora i soggetti a cui la stessa è comminata, non provvedano al pagamento dovuto. Le domande di iscrizione e di deposito al registro delle imprese devono essere presentate entro il termine previsto dalla legge di riferimento. Di norma il termine per l'iscrizione è di 30 giorni salvo che per il deposito dell'atto costitutivo di società di capitali e cooperative il cui termine è di 20

Soggetti sanzionabili	
Società e cooperative	Ciascuno dei soggetti obbligati alla domanda (amministratori, liquidatori, sindaci effettivi o altri soggetti)
Società semplice	Ciascuno dei soci amministratori o dei liquidatori
Snc o sas	Ciascuno dei soci amministratori/accomandatari o dei liquidatori.
Impresa individuale	Il titolare e, se nominato, all'istitutore
Gele	A ciascuno degli amministratori
Consorzi	A ciascuno degli amministratori

Denunce	Importo sanzione (euro)		Pagamento in misura ridotta (euro)
	Min.	Max.	
Denunce e comunicazioni presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza	euro 34,33	euro 344,00	euro 68,66
Denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza	euro 103,00	euro 1.032,00	euro 206,00

Nell'iscrizione va indicata la Pec

Quando il registro delle imprese riceve una domanda di iscrizione da parte di una società che non ha ancora comunicato il proprio indirizzo Pec deve sospenderne l'iscrizione per tre mesi, periodo entro il quale la società potrà integrare la domanda stessa con la comunicazione dell'indirizzo Pec. In caso di mancata comunicazione, trascorso tale periodo, l'iscrizione viene eseguita, ma ciascun soggetto che in rappresentanza della stessa era tenuto all'adempimento, è assoggettato al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 2630 c.c.

Entro dieci giorni dalla nomina il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore devono comunicare al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. L'obbligo è in vigore dal 1° gennaio 2013, pertanto, alle domande presentate oltre i dieci giorni dalla nomina, verrà applicata la sanzione prevista dall'art. 2194 c.c., laddove la comunicazione si riferisca a Impresa individuale e dall'art. 2630 c.c., laddove la comunicazione si riferisca a soggetti collettivi.

giorni dalla data di stipula dell'atto. Le denunce al Rea devono essere presentate entro il termine di 30 giorni dalla data dell'evento. L'adempimento dell'obbligo di eseguire le comunicazioni, denunce e depositi nel registro delle imprese, prescritti dalla legge costituisce un illecito amministrativo. Il ritardo, come risulta chiaramente dal tenore della disposizione normativa (articolo 2630 c.c.), è equiparato a tutti gli effetti alla mancata esecuzione.

Le sanzioni si applicano a ciascuno dei soggetti tenuti a chiedere un'iscrizione o a effettuare un deposito nel registro delle imprese o a presentare una denuncia al Rea. Sono sanzionabili, a seconda dell'atto o dell'evento, il titolare dell'impresa individuale, i soci amministratori, gli ac-

comandatari, i liquidatori di società di persone, l'amministratore unico, i componenti del consiglio di amministrazione e i liquidatori di società di capitali, cooperative, consorzi, enti pubblici economici, i sindaci effettivi, il notaio e il curatore fallimentare.

Sanzioni amministratori omesso deposito dei bilanci. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio una copia dello stesso e dei documenti a esso correlati devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese a cura degli amministratori della società. L'articolo 2630 del c.c. sanziona l'inosservanza di tale adempimento nei confronti di chiunque vi sia obbligato. Proprio la lettera della legge porta quindi a ritenere che l'obbligo di depositare il

bilancio presso l'ufficio del registro faccia carico a ciascun amministratore, con l'effetto che, se l'obbligo rimane non osservato, ciascuno di essi risponde per fatto proprio e l'irrogazione della sanzione prescinde da qualsiasi rapporto di solidarietà. Ne deriva che il pagamento della sanzione applicata per l'inosservanza dell'obbligo in discorso a carico di uno degli amministratori non può avere effetto estintivo del provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti di altro amministratore, rispondendo ciascuno per un fatto proprio. In caso di ritardo o omesso deposito del bilancio di esercizio, la sanzione ammonta a euro 91,56 (pagamento in misura liberatoria ex art. 16 legge 689/81), se il bilancio è depositato entro 30 giorni successivi alla scadenza e a

euro 274,66 se il bilancio è depositato oltre i 30 giorni successivi alla scadenza.

Omessa convocazione assembleare. Con il dlgs 11 aprile 2002, n. 61 (pubblicato nella G.U. n. 88 del 15 aprile 2002 ed entrato in vigore il 16 aprile 2002) è entrata in vigore nel nostro ordinamento giuridico la riforma dei reati societari. Il dlgs n. 61/2002, con l'articolo 2631 del codice civile ha introdotto una nuova sanzione che riguarda gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare, o convocano in ritardo, l'assemblea dei soci, nei casi previsti dalla legge o dallo statuto. L'articolo 2631 del c.c. stabilisce che «gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi 30 giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci». La stessa disposizione prevede poi che l'ammenda «è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci». L'illecito amministrativo contenuto nell'articolo 2631 del c.c. è illecito amministrativo proprio, nel senso che solo determinate categorie di soggetti possono essere sanzionate per aver posto in essere la condotta dalla norma descritta. Nello specifico, i soggetti attivi dell'illecito sanzionato dall'art. 2631 c.c. possono essere solamente gli amministratori e i sindaci della società di capitali. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 2631 del c.c. applicabile agli amministratori e ai sindaci delle società va da 1.032,00 a 6.197,00 euro. Il potere di irrogare la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 2631 del c.c. risulta trasferito alle camere di commercio in quanto per effetto del dlgs n. 112 del 1998 detti organismi sono subentrati in tutte le funzioni di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni in precedenza svolte dagli Uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato).